

# COMUNE DIBORTIGALI

(Prov. NU)

## SERVIZIO FINANZIARIO

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2026-2028 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Il termine per l'approvazione del bilancio 2026-2028 è, stabilito ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 al **31 dicembre 2025**, ma con il decreto emanato dal Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2025 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 da parte degli enti locali al **28 febbraio 2026**;

Inoltre in data 24.02.2026 si è svolta una seduta straordinaria della Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, nel corso della quale, ANCI ed UPI hanno espresso parere favorevole in merito al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 degli enti locali fissandolo al **31 marzo prossimo**.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

\*\*\*\*\*

## 1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### 1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2026-2028 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020
--	---

<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>€ 96.067,32</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>€ 100.000,00</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione</b>	<p><i>Con Decreto 7 luglio 2023 pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.</i></p> <p><i>I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.</i></p> <p><i>I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU solo utilizzando l'applicazione informatica che deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote.</i></p> <p><i>Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.</i></p> <p><i>L'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto decorre solo dall'anno di imposta 2025.</i></p>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	<p><i>Si intende confermare le aliquote già deliberate l'anno precedente.</i></p>		

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

<b>Principali norme di riferimento</b>	<p>Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013</p> <p>Del. ARERA n. 443-444/2019</p> <p>Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020</p> <p>D.Lgs. n. 116/2020</p> <p>Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025)</p>		
<b>Gettito accertato nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>€ 225.033,85</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>€ 218.642,00</b>	<b>€ 218.642,00</b>	<b>€ 218.642,00</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	<p>Con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani</p>		

	<p>finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”; pertanto la previsione riportata in bilancio è quella della revisione al PEF per il biennio 2024-2025;</p> <p>Nel termine previsto per l’approvazione del PEF 2026-2029 si provvederà all’aggiornamento delle tariffe e delle previsioni in entrata, avendo riguardo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.</p>
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	<i>Si rimanda alla scadenza del 30 aprile 2026</i>
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	<i>Si rimanda alla scadenza del 30 aprile 2026</i>
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>Si rimanda alla scadenza del 30 aprile 2026</i>
<b>Altre considerazioni</b>	

### ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Non applicata.

### CANONE UNICO (Canone unico patrimoniale + Canone aree mercatali)

<b>Principali norme di riferimento</b>	<p>L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847</p> <p>entrato in vigore il 1° gennaio 2021 con dell’accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni</p>		
<b>Gettito accertato nell’anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>€ 6.161,19</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>€ 5.700,00</b>	<b>€ 5.700,00</b>	<b>€ 5.700,00</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	<p>I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.</p> <p>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</p>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	<p>Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti.</p> <p>Per l’anno 2026 si confermano le tariffe previste per l’anno 2025</p>		
<b>Altre considerazioni</b>	Il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale è stato		

	approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 in data 27.04.2021
--	--

Per le seguenti entrate extratributarie si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

## FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è determinata per legge ed è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio statale. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Le leggi di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) e per il 2022 (L. n. 234/2021), hanno disposto un importante incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, destinato specificamente allo svolgimento di alcune specifiche funzioni fondamentali in ambito sociale (in particolare, servizi sociali, asili nido, trasporto studenti disabili). Queste risorse incrementalì, di carattere "verticale", rientrano nell'ambito del sistema di perequazione, e sono ripartite tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard per le funzioni, rispettivamente, "Servizi sociali", "Asili nido", "Istruzione pubblica". Per assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento dei predetti servizi, le norme prevedono, peraltro, l'attivazione di un sistema di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti.

Il Fondo di solidarietà comunale assegnato per l'anno 2026 è quello pubblicato sulla banca dati degli enti locali; in assenza di previsione delle risorse incrementalì per le funzioni in ambito sociale, per queste voci sono riportate le risorse assegnate l'anno precedente:

<b>Fondo di Solidarietà comunale</b>	<b>€ 299.264,50</b>
<b>Incremento dotazione FSC sviluppo servizi sociali comuni Sicilia e Sardegna</b>	<b>€ 11.638,78</b>
<b>Incremento dotazione FSC posti disponibili negli asili nido</b>	<b>€ 15.336,25</b>
<b>Incremento dotazione FSC trasporto studenti in disabilità</b>	<b>€ 0,00</b>
	Lo stanziamento è azzerato in quanto non sono dichiarati aventi diritto negli anni precedenti

## ALTRE ENTRATE

Da segnalare che l'entrata derivante dal contributo della Regione Sardegna per il Fondo unico regionale è stimata in misura uguale all'anno precedente mentre per i contributi relativi alle "Leggi di settore" a destinazione vincolata, sono riportate le previsioni da parte del competente servizio della quantificazione del fabbisogno 2025, nelle more della comunicazione del fabbisogno aggiornato.

### 1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 non prevede più la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2026	2027	2028
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(\*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Tip/Cat/Cap.	DESCRIZIONE	FCDE	Motivazione di esclusione
	Tassa rifiuti	SI	//
	Fitti attivi del mercato	SI	//
	Fitti attivi terreni	SI	//
	Fitti attivi centro ippico	SI	//
	Proventi delle concessioni cimiteriali	SI	//

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stata operata la scelta del metodo agevolato con il calcolo della media semplice. Le motivazioni di tale scelta risiedono nel fatto che il Ruolo Tari viene emesso alla fine dell'anno con scadenza delle rate entro marzo dell'anno successivo, pertanto la scelta del metodo ordinario con considerazione degli incassi solo in c/competenza non appare veritiero e determina un accantonamento eccessivo al FCDE. Il metodo agevolato che consente di considerare gli incassi in c/residui dell'anno successivo, slittando indietro di un anno il quinquennio di riferimento è apparso più appropriato, anche esaminando l'accantonamento effettivo a Rendiconto operato nel corso degli anni.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il termine per l'approvazione del PEF 2026 è successiva all'approvazione del Bilancio, si ritiene opportuno incrementare il fondo rispetto al mero calcolo aritmetico, col fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio anche al variare in aumento della previsione della Tari.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono dettagliati nel seguente quadro di riepilogo:

<b>Controllo F.C.D.E. Teorico / F.C.D.E. Reale</b>								
<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>F.C.D.E. Teorico 2026</b>	<b>F.C.D.E. Reale 2026</b>	<b>F.C.D.E. Teorico 2027</b>	<b>F.C.D.E. Reale 2027</b>	<b>F.C.D.E. Teorico 2028</b>	<b>F.C.D.E. Reale 2028</b>
1018	99	Riscossione IMU da recupero evasione aa.pp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	99	Tassa sui Rifiuti (TARI)	39.246,24	52.742,50	39.246,24	52.742,50	39.246,24	52.742,50
3034	99	Proventi e Diritti dei Mercati	1.632,90	2.400,00	1.632,90	2.400,00	1.632,90	2.400,00
3051	99	Proventi Fitto Box Centro Ippico	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
3062	99	Fitti Reali di Fondi Rustici	674,17	700,00	674,17	700,00	674,17	700,00
4006	99	Proventi di Concessioni Cimiteriali(Aree Loculi, Colombari,Ecc.)	2.757,50	2.757,50	2.757,50	2.757,50	2.757,50	2.757,50
<b>Totale</b>			<b>46.860,81</b>	<b>61.150,00</b>	<b>46.860,81</b>	<b>61.150,00</b>	<b>46.860,81</b>	<b>61.150,00</b>

### Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000.

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max. 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), nella misura di € 20.172,69 per il triennio 2026-2028, pari all' 0,83% per l'anno 2026, allo 0,93% per gli anni 2027 e 2028. Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per l'anno 2026 è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 20.172,69, pari allo 0,63% (min. 0,2%) delle spese finali del 2026 previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D.Lgs. n. 267/2000.

### Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio

confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

### **Accantonamenti per passività potenziali**

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti altri accantonamenti per passività potenziali:

<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Anno 2027</b>	<b>Anno 2028</b>
Indennità di fine mandato del sindaco	€ 1.449,00	€ 1.449,00	€ 1.449,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 4.350,00
Fondo rischi contenzioso	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00

Fondo rischi indennizzati assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi .....			

## 2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.16 in data 16.06.2025, e ammonta a €. 2.818.773,18.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, sulla base di un primo preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e con riferimento a tutte le entrate e le spese, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2025 ammonta a €. **2.749.016,55**, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

### TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2025</b>	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	<b>2.818.773,18</b>
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	2.121.282,71
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2025	3.532.942,44
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	5.337.742,81
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	16,54
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025	
= <b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio dell'anno 20256</b>	<b>3.095.272,06</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2025	
- Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2025	
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
- Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2025(1)	346.255,51
= <b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025(2)</b>	<b>2.749.016,55</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2025</b>	
<b>Parte accantonata (3)</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025(4)	287.526,78
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) (5)	
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate(5)	
Fondo contenzioso (5)	48.489,84

Fondo di garanzia debiti commerciali	37.958,45
Altri Accantonamenti (5)	420.887,00
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>794.862,07</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	128.747,82
Vincoli derivanti da trasferimenti	613.869,42
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	523.309,25
Altri vincoli	
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>1.265.926,49</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	28.514,23
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>659.713,76</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (7)	
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 :</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	00,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli	
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>00,00</b>

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce che nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, debbano essere compilati i prospetti a.1, a.2 e a.3 che dettagliano rispettivamente le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto. Diversamente questi prospetti sono compilati solo in sede di rendiconto.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2026 non *prevede* l'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione, pertanto non sono stati compilati e allegati al Bilancio 2026-2028 nel prospetto, allegato, unitamente i prospetti a.1 delle quote accantonate, a.2 relativo alle quote vincolate e a.3 delle quote destinate del risultato di amministrazione presunto.

### **3. Interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Gli investimenti previsti nel triennio 2026-2028 a carico del Bilancio comunale sono quelli dettagliati nella programmazione triennale delle opere pubbliche, coperti da finanziamento regionale e di terzi.

Non è previsto per l'anno 2026 il ricorso a nuovo indebitamento.

### **4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

**5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

**6. Elenco dei enti ed organismi partecipati**

<b>Ragione sociale / denominazione</b>	<b>Anno di Costituzione della Società</b>	<b>Forma Giuridica</b>	<b>Quota % di partecipazione detenuta direttamente</b>
<i>Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna</i>	2003	Consorzio (4)	0,12
<i>GAL MARGHINE</i>	2009	Associazioni e Fondazioni (10)	2,54
<i>TOSSILO TECNOSERVICE S.P.A.</i>	1999	Società per azioni (2)	0,31